



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Divorzio

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2207/2006

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 11828

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 04/03/2009

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - PU

Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione
presente provvedimento
omettere le generalità
altri dati identificativi

SENTENZA

DELLE PARTI E
FIGLI DI ESSE

sul ricorso 2207-2006 proposto da:

a norma dell'art.
d. lgs.196/03 in qua

S.L. [] (c.f. []),

disposto d'ufficio

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

a richiesta di parte

presso l'avvocato DEL VECCHIO SERGIO, che lo

imposto dalla legge

rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASTRI

ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

2009

contro

373

F.M.C. [], elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso l'avvocato

CARLEVARIS CARLO, che la rappresenta e difende

unitamente all'avvocato GNEMMI PAOLO, giusta procura
in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI ANCONA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 202/2005 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 12/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/03/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato DEL VECCHIO che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato CARLEVARIS
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 6.3.1997 l'Ing. L.S. [] chiedeva al Tribunale di Ancona di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con l'Arch. M.C.F. [] il 18.6.1983, con ogni consequenziale pronuncia in ordine all'affidamento della figlia O. [] (nata l' [], 1984) ed al suo mantenimento.

Si costituiva in giudizio la F. [], la quale non si opponeva alla domanda di divorzio, ma richiedeva un assegno per il mantenimento della figlia pari a Lit. 4.000.000 mensili ed un assegno divorzile per se stessa di Lit. 2.375.000.

Con sentenza non definitiva del 22.1-17.4.1999 il Tribunale dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio, disponendo la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore svolgimento del procedimento.

Espletato l'interrogatorio formale delle parti e licenziate indagini di polizia tributaria sui redditi del S. [], il Tribunale con sentenza 2.7-26.11.2004 poneva a carico di quest'ultimo un assegno mensile di mantenimento per la figlia di Euro ~~2.375,00~~ ^{7.630,00} ed un assegno mensile divorzile in favore della F. [] di Euro ~~2.375,00~~ ^{1549,37}.
~~2.375,00~~ condannava il S. [] al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta ultima sentenza ha interposto appello il S. [] davanti alla Corte d'appello di Ancona, chiedendo dichiararsi di nulla dovere alla F. [] a titolo di assegno di mantenimento per la stessa e per la figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne, ovvero in subordine di determinare l'assegno per la figlia nella misura di Euro 350,00 mensili, con corresponsione diretta. Chiedeva inoltre la condanna della F. [] alla restituzione dell'anello di fidanzamento, che sarebbe stato poi destinato alla figlia O. [].

Resisteva al gravame la F. [], la quale interponeva nel contempo appello incidentale, chiedendo un incremento dell'assegno liquidato dal Tribunale in

favore della figlia, nella misura di Euro 2.840,51, da corrispondersi alla stessa F. [] , siccome convivente con O. [] .

Con sentenza n. 202 del 12.4.2005 la Corte d'appello di Ancona aveva a confermare la sentenza gravata, compensando per la metà le spese del grado e ponendo la residua metà a carico del S. [] .

Per la cassazione di tale sentenza ha interposto ricorso l'Ing. L.S. [] , affidandolo ad un unico articolato motivo di impugnazione.

Ha resistito l'Arch. M.C.F. [] con la notifica di controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.

Motivi della decisione

Con l'unico articolato motivo di ricorso il S. [] deduce *"illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 4° comma l. 1.12.70, n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6.3.87 n. 74; violazione dei principi regolanti l'onere della prova, segnatamente dell'art. 2697 c.c.; erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisi della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)"*.

Più precisamente con il primo capo del motivo il S. [] assume che la Corte d'appello, dopo aver individuato con precisione la ratio sottesa all'assegno divorzile e l'autonomia di questo rispetto al corrispondente assegno di separazione, avrebbe sostanzialmente violato il disposto dell'art. 5 l. 898/1970, facendo riferimento alla situazione come accertata nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, senza valutare i presupposti cui l'art. 5 cit. subordina il riconoscimento di assegno divorzile e ne determina, poi, la quantificazione.

Il ^{causale} ~~motivo~~ è infondato. Come è noto, l'assegno divorzile presenta natura assistenziale, siccome finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di

matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso (tra le altre, Cass. 17.5.2007, n. 11522; Cass. 23.2.2006, n. 4021) e, in tal senso, il giudice a quo ha interpretato l'art. 5 comma 6 l. divorzio. Non si ravvisa pertanto violazione alcuna di legge.

La Corte d'appello di Ancona, con congrua e corretta motivazione immune da censure in questa sede di legittimità, sulla scorta di elementi precisi e circostanziati, ha accertato l'esistenza di una situazione di disparità patrimoniale tra i coniugi, ed in particolare di una assai florida situazione del S. [] (estrinsecatasi in un tenore di vita molto elevato) emergente anche dagli accertamenti della polizia tributaria ed incompatibile con il modesto reddito dichiarato dallo stesso quale dipendente della Società []. Nel contempo la Corte ha accertato come il patrimonio della F. [] risulti inidoneo a garantirle quel tenore di vita proprio del matrimonio e di come la stessa non disponga all'uopo di mezzi adeguati, in quanto rimasta fuori dal mondo del lavoro per anni, dopo aver lasciato la terra d'origine per seguire il marito a Milano ed essersi dedicata alla figlia anche dopo la separazione.

Con il secondo capo del motivo lamenta il S. [] che la Corte territoriale avrebbe disatteso il disposto dell'art. 2697 c.c., per aver accolto la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla F. [], senza che costei avesse fornito la prova dei presupposti del relativo diritto. Va precisato, a tal proposito, che il giudice, al di là delle prove fornite dalle parti, può comunque tener conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia, al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il tenore di vita della famiglia e può fare riferimento, quale parametro di valutazione del

pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi ed ad ogni altro elemento rilevante (Cass. 16.7.2004, n. 13169)

La Corte d'appello, sulla base delle risultanze processuali ha precisato, con valutazione non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità, che l'azienda agricola di cui la F. [] è proprietaria ha un valore modesto e che la stessa si era adattata a svolgere attività lavorative nemmeno compatibili con il suo titolo di studio, senza peraltro riuscire ad assicurarsi una stabilità occupazionale.

Sulla scorta di una corretta comparazione tra la situazione patrimoniale delle parti, la Corte territoriale, confermando la pronuncia del primo giudice, ha quindi concluso che la F. [] non sia in condizione di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio ed ha riconosciuto alla stessa il diritto all'assegno divorzile.

Con altro capo all'interno dell'unico motivo di ricorso, il S. [] censura la sentenza della Corte d'appello anconetana, che ha riconosciuto alla figlia O. [], ormai maggiorenne, l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, da corrispondersi in favore della F. [], con la stessa convivente.

La censura è manifestamente infondata. Come ha avuto correttamente ad affermare la sentenza impugnata sulla scorta di un orientamento ormai consolidato, il raggiungimento della maggiore età del figlio non priva di legittimazione il genitore già affidatario a percepire quell'assegno jure proprio e non ex capite filiorum (Cass. 12.10.2007, n. 21437) L'entrata in vigore dell'art. 155 quinquies c.c. in epoca peraltro successiva al deposito della pronuncia impugnata non muta il principio, tanto più considerato che O. [] mai risulta aver fatto domanda di corresponsione diretta dell'assegno in proprio favore .

D'altra parte il semplice raggiungimento della maggiore età del figlio non viene ad esonerare il genitore dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento, fino a

quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (Cass. 24.9.2008, n. 24018; Cass. 11.1.2007, n. 407).

In difetto di tali prove da parte del S. [redacted], lo stesso è stato giustamente dichiarato tenuto a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne.

Con altro capo dell'unico motivo di ricorso il S. [redacted] censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna della F. [redacted] alla restituzione dell'anello di fidanzamento, che il ricorrente avrebbe voluto destinare alla figlia.

Anche questa doglianza risulta priva di fondamento.

Come già ha avuto ad affermare questa Corte, l'art. 40 c.p.c consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e ^{caratterizzate da} ~~soggette a~~ riti diversi: conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" ^{Tra l'} ~~nell'ambito dell'~~ azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, ^{da} ~~con~~ quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (Cfr, tra le altre, Cass. 15.5.2001, n. 6660).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.


In caso di diffusione del presente provvedimento dispone omettersi le generalità
e gli altri atti identificativi delle parti ^{e figli di CSE} a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, come
imposto dalla legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.3.2009.


Il Relatore



Il Presidente



IL CANCELLIERE
Daniele Colapinto



Depositato in Cancelleria

21 MAG. 2009

II

CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Daniele Colapinto

